

Sesto Protocollo addizionale all'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Concluso a Strasburgo il 5 marzo 1996

Firmato dalla Svizzera il 27 agosto 1998¹

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1998

(Stato 16 marzo 2022)

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo,

vista la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali², firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»);

Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ristrutturava il meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione³, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato «Protocollo n. 11 alla Convenzione») e che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata «la Corte») in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici, durante l'esercizio delle loro funzioni, godono dei privilegi e delle immunità previsti nell'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in virtù di detto articolo;

Ricordando l'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa⁴ firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato «l'Accordo generale») e il suo Secondo⁵, Quarto⁶ e Quinto⁷ Protocollo;

Considerando l'opportunità di un nuovo Protocollo all'Accordo generale per concedere privilegi e immunità ai giudici della Corte;

hanno convenuto quanto segue:

RU 2000 1650

1 Senza riserva di ratifica.

2 RS 0.101

3 RS 0.101.09

4 RS 0.192.110.3

5 RS 0.192.110.32

6 RS 0.192.110.34

7 RS 0.192.110.35

Art. 1

Oltre ai privilegi e alle immunità di cui all'articolo 18 dell'Accordo generale, i giudici, sia per quanto li riguarda sia per quanto riguarda i loro coniugi e figli minori, godono dei privilegi, immunità, esenzioni e agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.

Art. 2

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, il termine «giudici» designa indifferentemente i giudici eletti secondo l'articolo 22 della Convenzione e ogni giudice *ad hoc* designato da uno Stato interessato in virtù dell'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione.

Art. 3

Al fine di assicurare ai giudici una totale libertà di parola e una totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici continuano a beneficiare dell'immunità giurisdizionale per le parole, gli scritti o gli atti da essi emanati nell'adempimento delle loro funzioni anche dopo la conclusione del loro mandato.

Art. 4

I privilegi e le immunità sono accordati ai giudici non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte, riunita in assemblea plenaria, è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell'immunità; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare l'immunità di un giudice in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l'immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

Art. 5

1. Le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 del presente Protocollo si applicano al cancelliere della Corte e a un vicecancelliere quando quest'ultimo funge da cancelliere e a condizione che gli Stati Parte alla Convenzione ne siano stati formalmente informati.
2. Le disposizioni dell'articolo 3 del presente Protocollo e dell'articolo 18 dell'Accordo generale si applicano a un vicecancelliere della Corte.
3. I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono accordati a un cancelliere e a un vicecancelliere non a loro vantaggio personale, ma per garantire la totale indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria è la sola legittimata a pronunciare la revoca dell'immunità del proprio cancelliere e di un vicecancelliere; essa ha non solo il diritto, ma anche il dovere di revocare tale immunità in tutti i casi in cui, a suo parere, l'immunità impedirebbe che giustizia sia fatta e in cui l'immunità può essere revocata senza pregiudicare lo scopo per il quale è accordata.

4. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa è abilitato a pronunciare, d'intesa con il Presidente della Corte, la revoca delle immunità degli altri membri dell'Ufficio di cancelleria, in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 dell'Accordo generale tenendo debitamente conto delle considerazioni di cui al paragrafo 3.

Art. 6

1. I documenti e gli incartamenti della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attività della Corte.

2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di cancelleria non possono essere tratteneute o censurate.

Art. 7

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari dell'Accordo generale, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

- a. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- b. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa.

Art. 8

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data in cui almeno tre Parti all'Accordo generale avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal presente Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7, se a tale data sarà entrato in vigore il Protocollo n. 11 alla Convenzione oppure, in caso contrario, alla data di entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione.

2. Il presente Protocollo entra in vigore un mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione per ogni Stato Parte all'Accordo generale che ulteriormente lo firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, o che lo ratifica, lo accetta o lo approva.

Art. 9

1. Ogni Stato può, al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro ulteriore momento, dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, che il presente Protocollo si applica a tutti i territori o a uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione e i Protocolli si applicano.

2. Il Protocollo si applica al territorio o ai territori designati nella notifica a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario generale del Consiglio d'Europa ha ricevuto detta notifica.

3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 può essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

Art. 10

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità degli articoli 8 e 9;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 16 marzo 2022⁸

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratifica (F)		Entrata in vigore	
Albania	4 giugno	1998 F	1° novembre	1998
Andorra	24 novembre	1998	25 dicembre	1998
Armenia	18 giugno	2002	19 luglio	2002
Austria	15 luglio	1998	1° novembre	1998
Azerbaigian	10 marzo	2015	11 aprile	2015
Belgio	29 giugno	2000	30 luglio	2000
Bosnia ed Erzegovina	30 giugno	2008	31 luglio	2008
Bulgaria	31 maggio	2001	1° luglio	2001
Ceca, Repubblica	24 giugno	1998	1° novembre	1998
Cipro	9 febbraio	2000	10 marzo	2000
Croazia	11 ottobre	1997	1° novembre	1998
Danimarca	28 agosto	1998	1° novembre	1998
Estonia	16 dicembre	1998	17 gennaio	1999
Finlandia	19 giugno	1998	1° novembre	1998
Francia*	17 novembre	1998	18 dicembre	1998
Georgia	20 giugno	2000	21 luglio	2000
Germania	2 ottobre	2001	3 novembre	2001
Grecia	19 marzo 2001		20 aprile	2001
Irlanda	28 ottobre	1998	1° novembre	1998
Islanda	5 giugno	1998	1° dicembre	1999
Italia	3 novembre	1997	1° novembre	1998
Lettonia	15 gennaio	1998 F	1° novembre	1998
Liechtenstein	24 giugno	1998	1° dicembre	1999
Lituania	22 giugno	1999	1° ottobre	1999
Lussemburgo	5 agosto	1998	1° novembre	1998
Macedonia del Nord	29 novembre	2002	30 dicembre	2002
Malta	3 luglio	2002	4 agosto	2002
Moldova*	27 giugno	2001	28 luglio	2001
Monaco	30 novembre	2005	31 dicembre	2005
Montenegro	17 settembre	2008 F	18 ottobre	2008
Norvegia	22 maggio	1998 F	1° dicembre	1999
Paesi Bassi	2 maggio	1996	1° novembre	1998
Aruba	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Curaçao	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Sint Maarten	21 gennaio	1997	1° novembre	1998
Polonia	4 gennaio	2003	25 gennaio	2003

⁸ RU 2000 1650, 2003 2416, 2006 2019, 2009 2495, 2015 1285, 2022 248.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Firmato senza riserva di ratifica (F)		Entrata in vigore	
Portogallo	13 aprile	2015	14 maggio	2015
Regno Unito	9 novembre	2001	10 dicembre	2001
Isola di Man	2 ottobre	2003	1° novembre	2003
Romania	9 aprile	1999	10 maggio	1999
San Marino	19 settembre	2014	20 ottobre	2014
Serbia	26 aprile	2005	27 maggio	2005
Slovacchia	24 novembre	1999	25 dicembre	1999
Slovenia	29 novembre	2001	31 dicembre	2001
Spagna	21 gennaio	1999	22 febbraio	1999
Svezia	2 luglio	1998	1° novembre	1998
Svizzera	14 maggio	1998	1° dicembre	1999
Turchia	17 settembre	2003	18 ottobre	2003
Ucraina	17 settembre	2003	18 ottobre	2003
Ungheria	1° aprile	1998	1° novembre	1998

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.